



Intervista a

Maria Rosaria San Giorgio
Giudice costituzionale

a cura di A. Carestia e M. Falaschi

Abbiamo incontrato Maria Rosaria San Giorgio nel suo studio austero ma luminoso ed accogliente a Palazzo della Consulta per una conversazione a lungo rinviata dopo la sua elezione a giudice della Corte costituzionale, avvenuta il 16 dicembre 2020 da parte della Corte di cassazione.

È stata la prima donna magistrato ad essere eletta all'alto incarico, con un consenso peraltro molto ampio che, oltre ad un successo personale, segna anche una tappa importante del lungo cammino delle donne nelle istituzioni. La sua elezione viene dopo ben 24 nomine declinate al maschile che si sono succedute nel tempo a decorrere dal lontano 15 dicembre 1955, data del giuramento dei primi 15 giudici costituzionali, tra i quali i tre magistrati eletti dalla Corte di cassazione.

Un dato che certamente sconta il tardivo ingresso delle donne in magistratura, avvenuto nel 1965, a seguito della storica sentenza n.33 /1960 della Corte costituzionale, ma che è anche espressione di forti resistenze del sistema alla piena attuazione del principio di uguaglianza, posto che già nei primi anni 90 nell'organico della Cassazione vi erano donne magistrato di grande spessore culturale e professionale.

Una tendenza che riguarda peraltro anche le altre nomine.

Oggi, oltre a Maria Rosaria San Giorgio, tra i giudici costituzionali abbiamo Silvana Sciarra di nomina parlamentare, Daria de Pretis ed Emanuela Navarretta di nomina del Presidente della Repubblica. Per il passato

possiamo aggiungere solo altre tre donne, Fernanda Contri, Maria Rita Saulle e Marta Cartabia, tutte di nomina presidenziale.

Nell'intento di far conoscere da vicino la personalità e l'esperienza professionale non comune di Maria Rosaria San Giorgio, le abbiamo rivolto alcune domande per dare alla conversazione un filo conduttore.

1. Quali le motivazioni della scelta di entrare in magistratura?

Fu in occasione dell'esame di maturità classica, nel 1970, che scoccò la scintilla per il diritto; tra le varie tracce della prova scritta scelsi di svolgere il tema sul suffragio universale perché il diritto di voto acquisito dalle donne (solo 25 anni prima) mi creava un senso di grande entusiasmo.

Fu proprio l'approfondimento di questo argomento che contribuì in modo significativa alla mia scelta di iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza di Napoli. Gli studi accademici poi mi fecero appassionare allo studio del diritto costituzionale, in particolare dei principi e diritti fondamentali affermati nella prima parte della Carta costituzionale. E un tema di diritto costituzionale, "La libertà di riunione nell'ordinamento costituzionale italiano", fu oggetto della mia tesi di laurea, che discussi con il Prof. Giovanni Ferrara nel 1974.

La preparazione del concorso in magistratura era conseguenziale al mio percorso di studi ed in piena sintonia con le nuove istanze di uguaglianza poste dal pensiero delle donne, anche se il primo bando ad essere pubblicato dopo la mia laurea fu quello relativo al concorso presso il Ministero dell'Interno, quale consigliere di Prefettura, che superai, venendo destinata alla Prefettura di Bologna, dove ho lavorato dal 1977 al 1981.

Mi ritrovai in una carriera tutta declinata al maschile (ma la sfida non mi dispiaceva affatto) e con una struttura marcatamente verticistica; questo in qualche modo rendeva invisibili le discriminazioni di genere per l'operare di un modello maschile omologante. Fui addetta al gabinetto del Prefetto (eravamo in tutto tre addetti) e questo mi consentì di seguire da vicino la vita della Provincia e soprattutto mi portò a contatto con il forte impegno delle istituzioni.

Il 2 agosto 1980, al culmine di una serie di atti terroristici, e in un clima di forti tensioni sociali, si verificò la strage alla stazione di Bologna, con tutto il carico di pressione politica e le difficoltà operative di polizia che seguirono a tale sanguinoso evento. Nel novembre dello stesso anno

l'emergenza terremoto in Irpinia richiese l'intervento di tutte le Prefetture, in quanto all'epoca non era ancora stato istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, operante dal 1992, sicché tutte le attività emergenziali facevano capo ad un gruppo operativo che a Bologna era costituito all'interno del Gabinetto del Prefetto e di cui facevo parte.

Fu un periodo di grande impegno, ma molto formativo perché mi trovai a svolgere un compito di amministrazione attiva che ha certamente ampliato i miei orizzonti professionali, e mi ha imposto un affinamento delle attitudini organizzative.

Ma sullo sfondo rimaneva la volontà di diventare magistrato e - con grande sforzo, considerato l'impegno professionale, che lasciava ben pochi spazi - continuai a studiare, anche se per alcuni anni doveti accantonare il mio progetto, che si realizzò nel 1981, con la nomina ad uditore giudiziario con D.M. 12.11.1981.

2. Può parlarci della sua prima esperienza di giudice donna nell'esercizio della giurisdizione?

All'esito del periodo di uditorato, fui assegnata alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio con le funzioni di pubblico ministero, come da mia richiesta.

La scelta delle funzioni requirenti rispondeva all'esigenza, che avvertivo profondamente proprio a seguito della esperienza prefettizia, di svolgere un ruolo professionale dinamico, quanto più possibile vicino ai bisogni della collettività. Ero l'unica donna in Procura e mi furono affidate, tra le altre, le indagini sui reati finanziari e sul traffico di stupefacenti, reati in cui gradualmente mi specializzai.

Se in questo mio primo incarico ho subito discriminazioni, dirette o indirette? Devo dire che all'inizio avvertivo qualche difficoltà relazionale da parte della Polizia Giudiziaria, ma ho capito con il tempo che si trattava di un mio personale disagio, un senso di solitudine che mi accompagnava in quanto unica donna in un ambiente fatto di uomini ed organizzato secondo una logica ed esigenze maschili. Ma né da parte del Procuratore né da parte dei colleghi sono mai stata destinataria di atti o comportamenti improntati a discriminazioni dirette o indirette.

Certamente, il tema dell'uguaglianza formale e sostanziale, sotto il profilo del genere, aveva fatto ingresso nel dibattito pubblico, incidendo e

condizionando anche l'organizzazione e il funzionamento del sistema giustizia, ma in realtà la mia esperienza non è diversa da quella di tante altre magistrature che si sono trovate ad affrontare i diffusi pregiudizi dell'epoca nei confronti dell'esercizio al femminile della funzione giudiziaria, pregiudizi efficacemente contrastati con un surplus di impegno intellettuale ed operativo nel concreto esercizio della giurisdizione, oltre che con un forte senso etico della professione.

Non so quanto oggi, tra le giovani generazioni di magistrature, sia presente questa esigenza di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità per sconfiggere pregiudizi e stereotipi, ma credo che il solco tracciato continui ad essere per tutti un punto di riferimento, un modello con il quale misurarsi, pur dovendosi denunciare i condizionamenti di un sistema sociale che ancora oggi scarica sulle donne il peso di gravosi compiti familiari, cui le donne magistrato ovviamente non si sottraggono.

2.1. Nell'esercizio delle funzioni requirenti, ha incontrato difficoltà e pregiudizi di genere nel quotidiano confronto con gli imputati, i difensori e gli altri operatori della giustizia?

Ricordo ancora un episodio che mi colpì molto.

Nel corso di un interrogatorio in carcere, ritenni opportuno richiamare il difensore ad un comportamento complessivo più consono alla dolente serietà del luogo, con particolare riferimento al suo abbigliamento, che la stagione estiva ed il caldo afoso tipico del clima continentale avevano reso poco solenne e molto sciatto. Qualche tempo dopo mi interessai di un caso di violenza sessuale e quello stesso avvocato, nell'interloquire come difensore, ebbe ad esprimere valutazioni estremamente negative sulla vittima, e questo mi turbò profondamente. Accortosi del mio turbamento, il difensore rincarò la dose, quasi deridendomi, e ricordandomi che fino a qualche tempo prima le donne non erano ammesse a rendere testimonianza, a conferma della falsità della denuncia sporta dalla parte lesa. Una difesa che racchiude in pochi passaggi una eredità culturale di gravi pregiudizi nei confronti delle donne vittime di reati sessuali, ancora oggi molto diffusa. Una difesa che, nel contempo, evidenziava la presunta inadeguatezza di una donna a svolgere indagini su questo genere di delitti. Con i detenuti ho sempre cercato di usare un linguaggio per così dire "corretto", consono al mio essere magistrato donna, e, forse, meno colloquiale rispetto al metodo adottato dai colleghi, che contavano sulla

instaurazione di un clima “confidenziale” per ottenere la fiducia, e con questa, la collaborazione, dell’interrogato. Talvolta ebbi effettivamente il timore che questo tono andasse a scapito della spontaneità delle dichiarazioni rilasciate.

L’essere donna magistrato rese invece, a mio avviso, più agevoli le indagini sui reati di violenza sessuale perché le donne vittime di violenza parlavano apertamente dell’aggressione fisica subita, rendendo più semplice la ricostruzione dei fatti.

3. Come può sinteticamente ricordare la sua successiva esperienza come assistente di studio alla Corte costituzionale e poi come consigliere della Corte di cassazione?

La successiva esperienza alla Corte costituzionale, come assistente di studio dei Presidenti Gabriele Pescatore e Riccardo Chieppa, giudici di grandissimo prestigio, ha segnato un periodo molto importante della mia vita professionale, per l’apprendimento delle tecniche di analisi delle norme denunciate come costituzionalmente illegittime, per l’alto livello di elaborazione scientifica dei temi affrontati e per le necessarie valutazioni di impatto della pronuncia di incostituzionalità sul sistema in cui si inseriva. Un’esperienza preziosa per la futura attività di consigliere della Corte di cassazione.

Potrei citare innumerevoli questioni che ebbi modo di studiare in quel periodo. Mi piace ricordare in particolare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 143- *bis* c.c., sollevata per la parte in cui non consente l’attribuzione del cognome materno ai figli in sostituzione di quello paterno, questione dichiarata inammissibile dalla Corte con sentenza n. 61/2006, sul rilievo che si trattava di un tema rimesso alla discrezionalità del legislatore, non senza tuttavia precisare in motivazione “ *che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna*”.

Molto impegnativo fu lo studio della normativa in materia di procreazione medicalmente assistita, affrontata con la sentenza n. 151 del 2009, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità dell’obbligo di un unico e contemporaneo impianto degli embrioni fecondati, in numero comunque

non superiore a tre, per violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del diritto alla salute della donna riconosciuto dall'art. 32 Cost.

Di particolare complessità la questione relativa alle cd “pensioni svizzere”, dichiarata infondata dalla Corte con sentenza n. 264 del 2012, con la quale è stata affrontata anche la questione dei rapporti con la CEDU, sottolineandosi che “*la Corte opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata ed è quindi tenuta ad un bilanciamento solo ad essa spettante*”, bilanciamento che nel caso di specie aveva portato ad escludere la denunciata lesione.

3.1. L'assegnazione alla Corte di cassazione

Nel 1998 sono stata assegnata alla Corte di cassazione, presso l'Ufficio del Ruolo e del Massimario, mantenendo *part time* l'impegno di assistente presso la Corte costituzionale fino alla destinazione come consigliere alla Prima e poi alla Seconda sezione civile della Cassazione.

È stato questo un periodo molto attivo ed appagante della mia vita professionale, perché ho potuto giovarmi degli approfondimenti e dell'esperienza presso la Corte costituzionale ed affrontare, fra i tanti, il tema della tutela dei diritti fondamentali con una cultura interdisciplinare ed una maturata sensibilità anche sui temi del genere.

Il caso più sofferto è stato sicuramente il caso “Englaro”, di cui non ero relatrice, ma componente del collegio, definito dopo una lunga e complessa camera di consiglio, autorevolmente presieduta da Gabriella Luccioli, con una sentenza che ha riconosciuto la possibilità di sospendere l'alimentazione e l'idratazione artificiale in caso di stato vegetativo irreversibile e sulla base della ricostruzione della volontà del malato (Cass. 1° Sez. civ. 2007, n. 21748). Una sentenza che ha fatto la storia del nostro Paese sulla questione del “fine vita”, aprendo un ampio dibattito sul piano culturale e politico e sollecitando una compiuta regolamentazione in materia, che tarda invece ad essere approvata dal Parlamento.

La disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento – DAT ad opera della legge 219/2017, è una delle risposte ai temi del biodiritto sollevati da quella ormai lontana decisione.

Ma anche il diritto di famiglia è stato rivisitato con orientamenti giurisprudenziali innovativi, ai quali ho avuto il privilegio di contribuire con alcune sentenze, e con la guida colta e sapiente di Gabriella Luccioli

quale Presidente della Prima Sezione civile della Cassazione, tra le quali quelle in tema di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, di limiti dell'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente, di assegno divorzile, di adozione in casi particolari. In tema di adozione internazionale, nel collegio delle Sezioni Unite ho trattato, tra gli altri, il caso – sollevato per la prima volta dal Procuratore Generale della Cassazione ai sensi dell'art. 363 c.p.c. per ottenere una pronuncia di diritto nell'interesse della legge – di un decreto di idoneità all'adozione contenente indicazioni relative all'etnia del minore adottando, in violazione del divieto di qualsiasi forma di discriminazione.

In tema di tutela delle persone, mi sono occupata anche dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, misura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia allora appena introdotta, della quale eravamo chiamati ad intervenire per interpretare il preciso perimetro e risolvere alcuni problemi di carattere processuale. Innovativa anche la decisione con la quale, modificando il precedente orientamento, abbiamo affermato la illiceità della condizione apposta ad una disposizione testamentaria che subordinava l'attribuzione patrimoniale al matrimonio dell'istituto, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Mi piace ancora ricordare una sentenza in tema di barriere architettoniche, in cui fu esplicitato il concetto di solidarietà condominiale.

In sintesi, posso affermare che con riferimento all'attività giurisdizionale svolta, sia nelle Sezioni semplici che nelle Sezioni Unite, l'essere donna non solo non mi ha penalizzata, ma mi ha in qualche misura favorita, per la diversità di approccio alle questioni, recepita dal collegio come valore aggiunto per la soluzione della controversia.

Questa sostanziale condizione di "parità" che ho sempre avvertito nelle camere di consiglio, senza alcun tipo di condizionamento, va invece ancora oggi conquistata fuori, nell'organizzazione del sistema giustizia ed in particolare nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, in cui tarda ad affermarsi la parità di genere nonostante le esperienze altamente positive di molti uffici diretti da magistrato.

4. L'esperienza come componente del CSM , nella consiliatura 2014-2018. Un periodo non facile per la magistratura?

Sono stata eletta al CSM nel 2014, unica donna su sei candidate. E questo è un tema sicuramente da approfondire nell'analisi delle ragioni della ancora scarsa partecipazione delle donne nelle sedi in cui si svolge, a vari livelli, la gestione della organizzazione del sistema Giustizia, pur a fronte di un progressivo incremento del numero di donne magistrato.

Questa solitudine mi ha accompagnata per l'intero espletamento del mandato consiliare, che è stato non facile per l'organo di autogoverno a fronte delle diffuse istanze di innovazione del sistema giudiziario espresse dalla società civile e largamente sentite dal corpo della magistratura.

Naturalmente non sono mancati i momenti di soddisfazione.

Ricordo con piacere l'approvazione del Testo Unico della dirigenza negli uffici giudiziari in cui è stata variamente valorizzata l'esperienza delle donne, tra l'altro nei Consigli giudiziari. Anche per quanto attiene alla Sezione disciplinare si è sviluppata in quegli anni una nuova sensibilità sul tema della valutazione delle cause dei ritardi dei magistrati nel deposito dei provvedimenti, soprattutto di quelli che riguardavano le magistrate, puntandosi in particolare sulla necessità di misure organizzative più razionali ed anche su una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, piuttosto che su di una acritica e pregiudiziale condanna dei comportamenti degli incolpati, ovviamente nei casi che si prestassero a tali approfondimenti e non nascessero da neghittosità ed assenza di senso di responsabilità dei colleghi.

Il numero crescente delle donne in magistratura ha posto con forza le tematiche della parità, anche attraverso il CPO presso il CSM. Alla data del 5 marzo 2018, le donne rappresentavano il 53 % circa del corpo della magistratura, ma la percentuale di donne con incarichi direttivi era del 33% per i giudicanti e del 20 % per quanto attiene ai requirenti, squilibrio che riguardava anche i semidirettivi, assegnati alle donne nel 41 % dei casi per i giudicanti e nel 25 % per i requirenti.

Dati questi che in ogni caso miglioravano le percentuali degli anni precedenti e che erano il frutto anche di una diversa considerazione dei temi della parità di genere da parte di tutto il Consiglio, oltre che del mio personale impegno.

5. La elezione a giudice della Corte costituzionale nel 2020, dopo il rientro alla Corte di cassazione, quali cambiamenti ha portato nella sua vita quotidiana e nelle modalità operative di lavoro?

La Corte costituzionale è un luogo privilegiato, con giudici e presidenti di altissimo profilo, in cui la collegialità è assoluta, e va dalla fase istruttoria alla decisione, fino alla stesura della motivazione. Ogni questione viene dibattuta e poi risolta con la partecipazione di tutti, incrociando esperienze e saperi diversi che si saldano nella decisione finale, che è la risultante di una riflessione davvero plurale e collettiva.

Allo stato siamo quattro donne giudici costituzionali e tra noi, come con gli altri giudici, vi è un ottimo rapporto anche sul piano personale, il che agevola e rende più proficuo l'alto e non facile compito di riaffermare i valori espressi dalla nostra Carta costituzionale.

Il clima è di grande apertura verso l'esterno, a dimostrazione di una forte sensibilità alle istanze dei cittadini che ha trovato sotto la presidenza di Giorgio Lattanzi forme concrete di dialogo con l'iniziativa del "Viaggio della Corte nelle carceri", promossa nell'ottobre 2018 in occasione dei 70 anni della Costituzione italiana, con prima tappa il carcere di Rebibbia di Roma, dove i detenuti hanno potuto incontrare e porre domande ai giudici della Corte sulla dignità e sui diritti alla salute e all'affettività.

Una iniziativa che è proseguita nel tempo, con la partecipazione attiva dei successivi presidenti della Corte, tra i quali devo ricordare Marta Cartabia, attuale Ministra della giustizia, per la particolare sensibilità mostrata al tema delle carceri e alla funzione rieducativa della pena, prevista dalla nostra Costituzione.

Un'altra interessante iniziativa di dialogo è la *Libreria dei Podcast*, nata il 2 giugno 2020, che raccoglie gli "incontri" a distanza della Corte con il mondo della cultura nonché i commenti dei singoli giudici su *alcune decisioni della Corte che hanno inciso profondamente nella vita delle persone e delle istituzioni, grazie all'attuazione della Costituzione e ai suoi valori*. La Libreria si è arricchita nel tempo di molti Podcast, tra i quali segnalo quello sul cognome materno, con il quale la giudice Daria de Pretis ha illustrato le sentenze della Corte che impongono di superare la regola del patronimico, in applicazione dell'effettiva parità tra uomo e donna. Io ho affrontato il tema dell'accesso delle donne in magistratura ed in particolare ho commentato la sentenza n. 33 del 1960 con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 1919/1176 che escludeva le donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici, il che era in insanabile contrasto con l'art. 51 della Costituzione. Il Podcast dovrebbe essere pubblicato a breve.

Diverse, e tutte di grande interesse, sono le questioni di costituzionalità che ho affrontato nel mio primo anno di giudice costituzionale, specialmente in materia di diritto processuale civile, diritto amministrativo e previdenza. Tra le più recenti, segnalo una questione sollevata dal Tribunale di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, decisa dalla Corte con sentenza n. 1 del 2022. La norma censurata (art. 4 -ter, comma 3, del d.l. n. 255 /2001, convertito con legge n. 333 / 2001), laddove prevede una “*distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici*”... “*ai fini della individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile*“, introdurrebbe - secondo il giudice rimettente - una irragionevole deroga al principio di non discriminazione in base al genere espresso dagli artt. 3 e 51 Cost.

La questione è stata dichiarata inammissibile sul rilievo che il legislatore ha inteso configurare un sistema educativo nel quale la distinzione fra educatori ed educatrici è speculare e funzionale alla separazione tra gli allievi convittori e le allieve convittrici, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali è determinata in base al numero complessivo degli allievi convittori e delle allieve convittrici. E poiché la realizzazione delle finalità che la disciplina vigente annette alle istituzioni educative presuppone che la distinzione in esame operi simmetricamente in relazione a entrambi i termini del rapporto educativo, la espunzione della norma censurata inciderebbe sulla funzionalità dell’assetto così congegnato, generando disarmonie del sistema complessivamente considerato. Spetta, quindi, al legislatore verificare la persistente opportunità del filtro selettivo e rivalutare le ragioni che sono state alla base della distinta configurazione delle istituzioni convittuali per allieve e allievi attraverso una rimediazione della disciplina delle istituzioni educative nella sua globalità.

6. Per concludere uno sguardo all’Europa, quali i rapporti tra la nostra Corte costituzionale e le altre Corti costituzionali europee: come si traducono in concreto? Ha avuto modo di incontrare le colleghe europee e ritiene che abbiano maggiori o minori tutele nei rispettivi Paesi?

La Corte costituzionale italiana ha da tempo sviluppato intense relazioni di scambio con le Corti degli altri Paesi, non solo europei. In particolare, poi, quanto al Consiglio costituzionale francese, al Tribunale costituzionale

spagnolo e a quello portoghese, i rapporti sono stati formalizzati con uno specifico accordo quadrilaterale che prevede incontri annuali fra giudici e scambi di documentazione. Inoltre, già nel 1970 è stata istituita la Conferenza delle Corti costituzionali europee, che, tra l'altro, organizza con cadenza triennale, un Congresso: l'ultimo si è svolto a Praga nel 2021, *on line*.

La Conferenza mondiale sulla giustizia costituzionale raggruppa più di 100 Corti di tutto il mondo, con lo scopo di promuovere la giustizia costituzionale e la tutela dei diritti umani. Il IV Congresso si è tenuto a Vilnius dall'11 al 14 settembre 2017, sul tema *Lo stato di diritto e la giustizia costituzionale nel mondo moderno*.

I rapporti fra le Corti sono agevolati anche dall'opera della Commissione per la democrazia attraverso il diritto, cosiddetta "Commissione di Venezia" dalla sede dei suoi lavori, istituita dal Consiglio d'Europa col proposito di diffondere la conoscenza dei sistemi giuridici dei diversi Paesi europei, e che ha riservato particolare attenzione alla giustizia costituzionale.

Rapporti di collaborazione e di scambio (attraverso, ad esempio, la partecipazione a o degli Stati membri network o la condivisione di banche dati giuridiche) esistono anche con la Corte dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia dell'Unione europea. La nostra Corte provvede alla traduzione delle sue pronunce di maggiore rilievo internazionale proprio al fine di consentire una completa partecipazione al dibattito internazionale.

Mi sembra, infine, molto importante segnalare che un giudice donna, Silvana Sciarra, per decisione del Consiglio dell'Unione europea, è stata designata quale membro del comitato istituito, a norma dell'art. 255 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine. Si tratta di un riconoscimento che premia, insieme alla notoria competenza della giurista e alla sua esperienza di docente e di giudice della Corte, la sua sensibilità femminile.

7. La Corte costituzionale ha avviato un dialogo con la Corte di giustizia attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale di cui alle note pronunce nn. 102 e 103 del 2008: può illustrare i rapporti oggi fra le due Corti?

Il dialogo tra le Corti è uno dei temi che negli ultimi anni ha maggiormente impegnato i giudici nazionali e le Corti europee in un confronto diretto a garantire la tutela multilivello dei diritti, in un quadro di crescente internazionalizzazione dei diritti fondamentali e di possibile rischio di interpretazioni contrastanti da parte dei giudici nazionali ed europei.

Difficile riassumere in breve l'ampio dibattito che si è sviluppato dopo la sentenza n. 102 del 2008, con la quale la Corte costituzionale, superando un proprio consolidato orientamento, ha deciso il primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, effettuato poi con l'ordinanza n.103 immediatamente successiva, affermando che nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale la stessa Corte, *“pur nella sua peculiare posizione di organo di garanzia”*, è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia, *“costituendo una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza”*. Si trattava nel caso di specie di un giudizio in via principale promosso dallo Stato in relazione ad imposte regionali introdotte dalla Regione Sardegna con una normativa censurata (anche) perché violava l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 12 del Trattato CE, questione in ordine alla quale la Corte era l'unico giudice chiamato a pronunciarsi.

Ma tale orientamento è stato confermato anche successivamente in due ordinanze (n. 207 del 2013 e n. 24 del 2017) emesse in giudizi promossi in via incidentale dai giudici comuni, sicché può affermarsi che oggi il rinvio pregiudiziale è esperibile dalla Corte *“ogni qualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti di una norma della Carta dei diritti fondamentali della UE”* e, all'esito di tale valutazione, potrà essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguente rimozione della stessa dall'ordinamento nazionale (v. ord. 2020/182 e 2019 /117).

Si tratta di uno strumento che ha avviato un circuito positivo nel processo di integrazione, come da ultimo riconosciuto dalla dottrina dopo iniziali perplessità, in quanto consente alla Corte di chiarire la propria posizione in materie regolate dalla UE con una decisione che è vincolante sul piano interpretativo per tutti i giudici dei Paesi membri; nel contempo amplia il ruolo dei giudici nazionali comuni, i quali sono obbligati a disapplicare la norma interna in caso di contrasto con una norma comunitaria *self*

executing, senza investire la Corte costituzionale che, nel caso di rimessione della questione di costituzionalità, può sempre attivare il rinvio pregiudiziale a prescindere dalla natura *self executing* della norma comunitaria, favorendo in tal modo una interpretazione conforme alle disposizioni dei trattati.

Ricordo l'ampia ed avvincente discussione in camera di consiglio su un caso deciso poi con la sentenza n. 84 del 2021, con la quale la Corte, nel prendere atto che la Corte di Giustizia, a seguito di rinvio pregiudiziale sulla compatibilità di normativa comunitaria con i principi della Carta, con sentenza del 2 febbraio 2021 aveva confermato che gli Stati membri non sono obbligati a sanzionare una persona fisica che nell'ambito di un'indagine a suo carico si sia rifiutata di fornire all'autorità competente informazioni che avrebbero potuto far emergere *“la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale”*, ha dichiarato la incostituzionalità della norma che sanzionava invece *“il silenzio”*, contenuta nel T.U. sulla intermediazione finanziaria.

Questo dialogo *“ascendente e discendente”*, pur nel riconoscimento del primato del diritto della UE, attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale rafforza il ruolo dei giudici nazionali comuni e della nostra Corte costituzionale, promuovendo cooperazione e integrazione in un quadro di equa ordinazione tra gli Stati membri.